



Decreto Dirigenziale n. 144 del 30/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL "PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE PER LA CAVA CALCAREA SITA IN LOC. MONTE MAIULO DEL COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE) (COD. PRAE 6102402) AUTORIZZATA CON DECRETO N. 66 DEL 06.09.20111 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E ART. 89 COMMI 4 E 5 DELLE NTA DEL PRAE- ISTANZA DI PROROGA, EX ART. 12 DELLA L.R. 13.12.1985 N. 54 E S.M.I." - PROPONENTE BETON ME.CA. S.R.L. - CUP 7991.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 22341 del 12/01/2017 e contrassegnata con CUP 7991, la Beton Me.Ca. S.r.l., con sede in Vitulazio (CE) alla S.S. Appia km 197, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al *"Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale per la cava calcarea sita in loc. Monte Maiulo del Comune di Castel di Sasso (CE) (COD. PRAE 6102402) Autorizzata con decreto n. 66 del 06.09.2011 ai sensi dell'art. 24 comma 3 e art. 89 commi 4 e 5 delle NTA del PRAE- Istanza di proroga, ex art. 12 della L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.i."*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Nevvia Carotenuto e dal dott. Antonio Del Gaudio, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 58604 del 27/01/2017, la Beton Me.Ca. S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 77829 del 03/02/2017 e n. 125686 del 21/02/2017;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 277462 del 13/04/2017, la Beton la Me.Ca. S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 354647 del 18/05/2017;
- e. che, su richiesta della Beton la Me.Ca. S.r.l. acquisita al prot. reg. n. 471424 del 07/07/2017, è stata accordata una sospensione del procedimento di gg. 30 a decorrere dal 13/07/2017, data di trasmissione al proponente della relativa comunicazione prot. reg. n. 483049 del 12/07/2017;
- f. che la Beton la Me.Ca. S.r.l. ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 502884 del 21/07/2017;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26/09/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
*"Premesso che:
il progetto presentato, come attestato dall'UOD Genio Civile di Caserta nella indizione della Conferenza di Servizi prot. 839354 del 23/12/2016, consiste nel completamento del progetto a suo*

tempo autorizzato con DD n. 66/2011 del predetto Genio Civile senza alcuna modifica. Il progetto, infatti, non risulta completato per le motivazioni riportate nella stessa nota prot. 839354 del 23/12/2016. Ai fini dell'autorizzazione di cui al DD n. 66/2011 il progetto è stato escluso dalla VIA con DD 582/2011 del Settore Tutela dell'Ambiente;

Considerato che il Genio Civile di Caserta ha attestato, nelle note prott. 440130 del 26/06/2017 e 486012 del 14/07/2017 che le attività finora eseguite presso la cava della Beton Me.Ca. sono state svolte nel rispetto del progetto autorizzato, in termini di superfici coinvolte e di interventi di rimodellamento e di ricomposizione ambientale del fronte di cava che stanno avvenendo contestualmente all'estrazione, come verificato nel corso dei sopralluoghi effettuati periodicamente ai sensi della L. 54/1985.

Considerato che il Comune di Castel di Sasso, nella nota prot. 1276 del 27/04/2017 con la quale ha trasmesso al Genio Civile di Caserta la DGC n. 37 del 22/08/2012, ha attestato che le aree percorse dal fuoco non sono interessate dai lavori di coltivazione e di ricomposizione ambientale per la cava di calcare sita in località Monte Maiulo;

Considerato che il proponente, anche a seguito di apposite richieste integrazioni: ha comunicato che il terreno vegetale utilizzato sui gradoni ultimati non è di provenienza esterna, ma derivante dallo scotico dell'area oggetto di estrazione. Stesso materiale sarà utilizzato sui gradoni a farsi e sul piazzale di cava, vista l'abbondanza di terreno vegetale presente in cava; con riferimento alle emissioni in atmosfera, ha trasmesso i certificati di misura effettuati, con le relative relazioni tecniche, dai quali si evince che sono rispettati i limiti di norma; ha evidenziato che nel Decreto Dirigenziale n° 66 del 06/09/2011 di autorizzazione è stata stralciata la proposta di installazione dei pannelli fotovoltaici e la proposta di mantenimento degli impianti di frantumazione; ha affermato che il programma di ricomposizione ambientale è stato effettuato secondo le previsioni progettuali, con la posa in opera del terreno vegetale, piantumazione delle essenze, irrigazione durante la stagione secca, controllo dell'attecchimento e sostituzione fallanze; la buona riuscita di tale ricomposizione è stata attestata da una apposita perizia agronomica; ha trasmesso le misure inerenti le emissioni acustiche effettuate nel 2016 che hanno fatto registrare valori nei limiti previsti dalla normativa vigente; ha trasmesso il provvedimento di AUA n. 1 del 21/11/2016 del Comune di Castel di Sasso, che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs 152/2006 e la valutazione dell'impatto acustico di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Rilevato che:

*dalla documentazione trasmessa dal proponente si evince una sostanziale coerenza delle attività svolte rispetto al quadro prescrittivo di cui al DD 582/2011, teso al rispetto dei limiti di norma in merito alle emissioni di polveri e acustiche e alla buona riuscita delle attività di ricomposizione dell'assetto vegetazionale del sito;
il sito di cava è situato in un ambito connotato da scarsa urbanizzazione e a sufficiente distanza dai primi ricettori;*

Preso atto della L.R. n. 22 del 28 luglio 2017;

Valutato che per tutto quanto già rappresentato:

- le attività previste dal progetto a suo tempo escluso dalla VIA ed autorizzato con DD n. 66/2011, sono state svolte conformemente alle previsioni progettuali e nel rispetto dei limiti normativi stabiliti in materia di emissioni (polveri, rumore);*
- il recupero vegetazionale previsto sta determinando la ricostituzione di un ecosistema primario composto prevalentemente da specie autoctone, producendo gli effetti stimati in termini di reinserimento del sito nell'ambito vegetazionale di riferimento;*
- le prescrizioni di cui al provvedimento AUA risultano sufficienti a garantire la mitigazione dei*

principali impatti del progetto in termini di emissioni;

- *il terreno vegetale da utilizzarsi nella ricomposizione vegetazionale del sito, per espressa affermazione del proponente, proverrà esclusivamente dalle attività previste nello stesso sito, senza apporti dall'esterno;*
- *è necessario in ogni caso garantire la buona riuscita del recupero vegetazionale, monitorando gli esiti in corso d'opera e per un periodo di almeno cinque anni successivi alle ultime piantumazioni;*
- *le attività di monitoraggio del recupero vegetazionale, da effettuarsi almeno semestralmente a cura di un tecnico in possesso di idonea professionalità, dovranno essere oggetto di apposite relazioni, da conservarsi ai fini della loro esibizione in sede di controllo del competente organo di vigilanza;*
- *il progetto approvato con DD n. 66/2011, in aderenza a quanto prescritto nel DD 582/201, non prevedeva l'installazione dei pannelli fotovoltaici e il mantenimento degli impianti di frantumazione;*
- *il calcolo della nuova durata delle attività viene svolto ipotizzando una estrazione annuale di circa 150.000mc di materiale ($\text{residuo } 792597,81/150.000 = 5,28 \text{ anni} = 5 \text{ anni } 2 \text{ mesi e rotti}$), quota di produzione che nei precedenti cinque anni non è stata mai raggiunta; si rende quindi necessario porre in essere una attività di monitoraggio da parte del competente Genio Civile al fine di verificare, allo scadere dei primi due anni di proroga, l'effettivo rispetto di tale previsione. Nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato, per qualsiasi motivo funzionale alla mancata estrazione programmata senza che vi siano depositi di inutilizzato/invenduto sul piazzale, si ritiene necessario che il proponente presenti un nuovo progetto nel quale, tenendo conto degli standard di produzione media degli ultimi tre anni correlati alla vendita del materiale escavato, si definiscono i nuovi interventi di coltivazione e recupero del sito di cava per poter giungere alla ricomposizione ambientale dello stesso entro tempi certi;*
- *dalla proroga richiesta non possano derivare rilevanti impatti negativi sull'ambiente;*

si esclude l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni, che sostituiscono quelle di cui al DD 582/2011:

- 1.1 prescrizione: *monitoraggio del recupero vegetazionale, da effettuarsi almeno semestralmente a cura di un tecnico in possesso di idonea professionalità; le attività svolte dovranno essere oggetto di apposite relazioni, da conservarsi ai fini della loro esibizione in sede di controllo del competente organo di vigilanza;*
- 1.2 raccomandazione: *monitoraggio da parte del competente Genio Civile, del rispetto delle quote di produzione previste dal progetto al fine di verificare, allo scadere dei primi due anni di proroga, l'effettivo rispetto di tale previsione. Nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato, per qualsiasi motivo funzionale alla mancata estrazione programmata ovvero che risultino depositi di inutilizzato/invenduto sul piazzale, si ritiene necessario che il proponente presenti un nuovo progetto nel quale, tenendo conto degli standard di produzione media degli ultimi tre anni correlati alla vendita del materiale escavato, si definiscono i nuovi interventi di coltivazione e recupero del sito di cava per poter giungere alla ricomposizione ambientale dello stesso entro i tempi certi previsti dalla proposta”;*

- b. che l'esito della Commissione del 26/09/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Beton Me.Ca. S.r.l. con nota prot. reg. n. 671101 del 12/10/2017;
- c. che la Beton Me.Ca. S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 10/01/2017, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1. DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 26/09/2017, il "*Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale per la cava calcarea sita in loc. Monte Maiulo del Comune di Castel di Sasso (CE)(COD. PRAE 6102402) Autorizzata con decreto n. 66 del 06.09.2011 ai sensi dell'art. 24 comma 3 e art. 89 commi 4 e 5 delle NTA del PRAE- Istanza di proroga, ex art. 12 della L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.i.*", proposto dalla Beton Me.Ca. S.r.l., con sede in Vitulazio (CE) alla S.S. Appia km 197, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
 - 1.1 prescrizione: monitoraggio del recupero vegetazionale, da effettuarsi almeno semestralmente a cura di un tecnico in possesso di idonea professionalità; le attività svolte dovranno essere oggetto di apposite relazioni, da conservarsi ai fini della loro esibizione in sede di controllo del competente organo di vigilanza;
 - 1.2 raccomandazione: monitoraggio da parte del competente Genio Civile, del rispetto delle quote di produzione previste dal progetto al fine di verificare, allo scadere dei primi due anni di proroga, l'effettivo rispetto di tale previsione. Nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato, per qualsiasi motivo funzionale alla mancata estrazione programmata ovvero che risultino depositi di inutilizzato/invenduto sul piazzale, si ritiene necessario che il proponente presenti un nuovo progetto nel quale, tenendo conto degli standard di produzione media degli ultimi tre anni correlati alla vendita del materiale escavato, si definiscono i nuovi interventi di coltivazione e recupero del sito di cava per poter giungere alla ricomposizione ambientale dello stesso entro i tempi certi previsti dalla proposta.
- 2. CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

4. DI trasmettere il presente atto:

- 4.1 al proponente Beton Me.Ca. S.r.l.;
- 4.2 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- 4.3 alla Provincia di Caserta;
- 4.4 al Comune di Castel di Sasso (CE);
- 4.5 alla UOD 50 09 14 - Genio civile di Caserta;
- 4.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio